



REGOLAMENTO INTERNO DI GESTIONE ATC PR3

(art. 6 comma 17 lett. V dello Statuto)

*[approvato dal Consiglio direttivo dell'ATC PR3 in data 30/11/2012
approvato da parte dell'Assemblea dei Soci in data 11/12/2012
ratificato dalla Provincia di Parma con nota prot. n° 5366 del 29.01.13]*

Titolo 1° - NORME GENERALI

1. L'esercizio venatorio nell'ATC PR 3 è regolamentato, oltre che dalle disposizioni in materia e dal relativo calendario venatorio regionale e provinciale, anche dal presente regolamento interno che è redatto in conformità del vigente Statuto per cui, ogni suo mutamento derivante da disposizioni legislative o decisioni assembleari, qualora approvate, ne modificheranno di conseguenza le disposizioni stesse.

2. Tutti i soci sono tenuti a prendere conoscenza sia dello statuto, sia del regolamento interno con obbligo del pieno rispetto.

Titolo 2° - MODALITA' DI ISCRIZIONE

3. Ogni cacciatore che abbia acquisito, a qualunque titolo il diritto di esercitare la caccia nell'ATC, dovrà avere con sé, durante l'attività venatoria, la ricevuta di versamento della quota associativa, che costituisce di fatto titolo di accesso.

4. L'importo della quota associativa viene stabilito ogni anno dal Consiglio direttivo e deve essere versato dai soci di diritto entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

5. Il rimborso della quota associativa potrà essere richiesto solo dal socio che comproverà l'effettiva impossibilità a praticare attività venatoria. Per ottenere il rimborso non deve essere stata usufruita alcuna giornata di caccia.

6. La domanda può essere:

- a. consegnata direttamente presso la sede dell'Atc;
- b. inviata mediante posta ordinaria, prioritaria o R.A.R.;
- c. inviata via fax alla sede dell'ATC.

7. Ogni anno, il Consiglio direttivo dell'ATC nomina una commissione con il compito di esaminare la regolarità delle domande di iscrizione, valutarne le priorità e definire la graduatoria di accesso, che dovrà tenere conto dei parametri fissati dalle disposizioni regionali ed applicate secondo il seguente criterio:

- a. rinuncia all'ATC di diritto;
- b. interventi di volontariato attinenti la gestione dell'ATC;
- c. status di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, munito di partita iva agricola, proprietario o conduttore di terreni ricompresi nell'ATC.

A parità di punti, si procederà al sorteggio per stabilire la posizione in graduatoria.

Titolo 3° - PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI GESTIONE

8. Ogni socio è tenuto a partecipare alle varie attività di gestione dell'ATC. Le prestazioni che i soci durante l'anno avranno effettuato saranno riconosciute a partire dalla 5a prestazione, che compenserà anche le prime 4, che altrimenti non saranno compensate. La

natura e l'ammontare dei punteggi da attribuire alle singole prestazioni sono definiti come segue:

Partecipazione alle catture	Fino a 4 catture	Punti 0
	Alla 5a cattura	Punti 5
	A seguire	Punti 1 a cattura
Partecipazione ai piani di controllo (volpi, corvidi, censimenti capriolo...)	Punti 1 per prestazione o a capo catturato; per i corvidi Punti 1 ogni 8 corvidi	
Operazioni di tabellatura del territorio	Punti 1 ogni 2 ore di servizio	
Manutenzione materiale (reti, cassette, paleria, gabbie, ...)	Punti 1 ogni 2 ore di servizio	
Altre prestazioni inerenti la gestione faunistica del territorio e attività di supporto alla Segreteria e Presidenza	Da definirsi in base alla prestazione e o rimborso chilometrico €. 0,50/Km.	
Partecipazione alle sedute del Consiglio	Punti 1	

9. Annulamente, durante l'approvazione del bilancio annuale di previsione, verrà definito l'ammontare corrispondente al punteggio sopraindicato, che potrà variare in base alle disponibilità di bilancio dell'ATC.

10. Tutte le prestazioni devono essere autorizzate e regolarmente documentate.

11. La quota associativa per i soci di età pari o superiore ad anni 80 sarà ridotta del 50%.

Titolo 4° - INTERSCAMBIO DI CACCIATORI ALL'INTERNO DELL'A.T.C. PR3.

12. Con delibera del Consiglio direttivo, è stata data la possibilità a tutti i cacciatori iscritti all'ATC PR3, a partire dalla settimana in cui sarà possibile fruire di 3 (tre) giornate di caccia a scelta sulle 5 (cinque) consentite e fino al termine della stagione venatoria, di ospitare, mediante interscambio, e senza finalità di lucro, un altro cacciatore, anche se residente in altra Regione.

13. Ogni iscritto potrà esercitare la possibilità dell'interscambio per non più di 3 (tre) volte per annata venatoria, così come l'invitato non potrà accedere all'ATC PR3 più di 3 (tre) volte nella medesima annata venatoria.

14. Il socio iscritto all'ATC PR3, dovrà presentare, presso la sede dell'ATC stesso, nelle giornate di martedì, venerdì e sabato dalle ore 09 alle 12, domanda di interscambio su apposito modulo, nel quale dovranno essere indicate le generalità dell'invitato, il numero della licenza di caccia ed il numero del tesserino regionale.

15. Nella domanda dovrà essere indicato il giorno preciso in cui si effettuerà l'invito ed il giorno preciso di rinuncia della propria giornata (la giornata di rinuncia dovrà essere immediatamente antecedente o immediatamente successiva a quella prescelta per l'invito).

16. L'incaricato dell'ATC PR3 rilascerà al socio richiedente un'apposita autorizzazione da consegnare all'invitato, sulla quale l'invitato anoterà la selvaggina abbattuta; tale modulo dovrà essere ritirato dall'accompagnatore al termine della giornata di caccia e restituito in tempi brevi all'ATC PR3. (Questo modulo NON sostituisce le regolari annotazioni da effettuare sul tesserino regionale.)

17. L'incaricato dell'ATC PR3 dovrà apporre sul tesserino regionale dell'invitante, nella giornata indicata come rinuncia, il timbro "giornata ceduta per interscambio".

18. L'invitato dovrà essere accompagnato a caccia personalmente dall'invitante o da altro socio dell'ATC, che garantirà il rispetto delle norme interne vigenti nell'ATC PR3, fatte salve le responsabilità dirette del cacciatore invitato.

Titolo 5° - ALTRE DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITA' VENATORIA

19. Il socio che intende prendere visione di atti deliberativi o di qualsiasi altra documentazione relativa alla gestione dell'ATC e ottenerne copia, dovrà farne esplicita richiesta scritta e per ogni fotocopia rilasciata sarà tenuto a corrispondere il pagamento dei diritti di segreteria (Euro 0,20 ogni pagina).

20. In caso di piena del fiume Po, con quota di m 4.20 presso l'idrometro di Sacca ed il raggiungimento del punto di riferimento collocato nell'immediata prossimità della scala di discesa presso il porto fluviale del Comune di Mezzani, è vietata la caccia in forma vagante nelle aree golenali comprese entro gli argini maestri; è ammessa la caccia agli anatidi esclusivamente da appostamento temporaneo.

Presso i principali punti di accesso alle aree di cui sopra saranno collocate apposite tabelle temporanee di divieto, che verranno rimosse esclusivamente nelle giornate di martedì o di venerdì, al termine dell'evento di piena.

Titolo 6° - SANZIONI ACCESSORIE

21. Il socio che durante l'annata venatoria commette violazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di caccia, oltre alle sanzioni stabilite dalle norme vigenti, incorrerà nella sospensione di giornate di caccia da scontare nell'ATC. Le violazioni che saranno sanzionate con la sospensione dell'attività venatoria sono le seguenti:

- a. violazioni di cui all'art. 61 comma 1 lettere A), B), Z 1° parte), AA) della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 16/2007: sospensione di 10 giornate;
- b. violazioni di cui all'art. 30 lettere A), D), I) della Legge dello Stato n. 157/92: sospensione di 10 giornate;
- c. pagamento della quota associativa dopo il 31 maggio: sospensione di 1 giornata.

22. La sospensione delle giornate di caccia consiste nella ritardata consegna del tesserino di accesso all'ATC per il periodo prescritto ed avrà inizio dalla prima giornata di apertura della caccia alla selvaggina stanziale.

23. La sospensione comminata al socio sarà integrativa e non sostitutiva ad altro provvedimento adottato e dovrà essere scontata nella stagione venatoria successiva e qualora non sia consecutiva nella prima stagione venatoria seguente.

24. Le sospensioni saranno raddoppiate in caso di violazioni recidive.